

## QUESTIONI APERTE

---

### ***Aberratio ictus* e concorso anomalo**

#### La decisione

***Aberratio ictus* autolesiva – Reato aberrante – Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta – Evento diverso da quello voluto dall’agente – Concorso di persone nel reato – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti – Applicazione della disciplina dell’*aberratio ictus* al concorrente anomalo – Incompatibilità.**

(Artt. 82 c.p. e 116 c.p.)

*Dell’omicidio di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta risponde, in presenza delle previste e indicate condizioni, anche il concorrente morale, o il concorrente che non ha comunque posto in essere l’azione tipica, in quanto l’errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull’elemento soggettivo della compartecipazione, essendosi comunque realizzata l’azione comune, il cui esito aberrante è privo di rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Sez. 1, n. 38549 dell’8 luglio 2014, Bellone, Rv. 260797-01; Sez. 1, n. 40513 del 21/09/2001, Anastasio, Rv. 220238-01).*

*La disciplina del c.d. concorso anomalo, contenuta nell’art. 116 c. p., può trovare applicazione nel caso di *aberratio ictus*, non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all’obiettivo originario sul tessuto psicologico dell’azione, nella trama del quale viene strutturalmente ad inserirsi il contributo del partecipe, ove ritenuto corresponsabile del delitto diverso da quello originariamente concordato (Sez. 1, n. 35386 del 5 luglio 2001, Liguori, Rv. 219751-01; Sez. 1, n. 17098 del 24 novembre 1988, dep. 1989, Di Cicco, RV.182751-01).*

*Nell’ottica del reato concorsuale, l’*aberratio ictus* è configurabile anche se la vittima attinta sia uno dei correi, ancorché autore o co-autore materiale della condotta. Tale esito, per il principio dell’indifferenza del soggetto passivo nella prospettiva di cui all’art. 82 cod. pen., non produce (di per sé) un effetto liberatorio sulla posizione dei sodali.*

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 settembre 2024 (ud. 15 luglio 2024), n. 34178 – SANTALUCIA, *Presidente* – CENTOFANTI, *Estensore*

#### ***Aberratio ictus* e concorso c.d. “anomalo”: il viaggio del dolo tra finzioni e realtà. Considerazioni sull’*aberratio ictus* “autolesiva”**

L’Autore si sofferma su una recente decisione della Suprema corte in tema di *aberratio ictus* “autolesiva” e concorso anomalo.

La sentenza richiamata in epigrafe, attraverso la combinazione degli artt. 82 e 116 c.p., ha ritenuto attribuibile ai concorrenti anomali l'omicidio doloso che il loro correo ha materialmente cagionato ai danni di sé stesso, ancorché quale esito di un'esecuzione aberrante.

L'articolo mette in luce, quindi, l'incompatibilità dogmatica e strutturale tra *aberratio ictus* e concorso anomalo, dalla cui sommatoria derivano moltiplicazioni di finzioni normative ed effetti distorsivi sul piano della colpevolezza e della proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

Si evidenziano, altresì, gli esiti paradossali della soluzione accolta dalla Corte, tra cui la possibilità che i concorrenti anomali subiscano un trattamento più severo dell'autore materiale del reato aberrante.

*Aberratio ictus and anomalous concurrence: the journey of intent between fiction and reality. Considerations on aberratio ictus "self-injurious".*

*The Author focuses on a recent Supreme Court decision on aberratio ictus "self-injurious" and anomalous concurrence.*

*The sentence cited in the epigraph, through the combination of articles 82 and 116 of the Criminal Code, deemed attributable to the anomalous concurrents the intentional homicide materially caused by their concurrent against himself, albeit as the result of an aberrant execution.*

*The article therefore highlights the dogmatic and structural incompatibility between aberratio ictus and anomalous concurrence, from the summation of which arise multiplications of normative fictions and distorting effects on the level of culpability and proportionality of the sanctioning treatment.*

*The paradoxical outcomes of the solution accepted by the Court are also highlighted, including the possibility that anomalous competitors will suffer more severe treatment than the material executor of the aberrant crime.*

**SOMMARIO:** 1. Il caso di specie e la decisione della Corte. – 2. Due casi di dolo fittizio: *aberratio ictus* e concorso c.d. "anomalo". – 2.1. Una finzione ancora più netta: il concorso c.d. "anomalo". – 3. È plausibile una sommatoria tra *aberratio ictus* e concorso c.d. "anomalo"? – 4. Conclusioni.

1. *Il caso di specie e la decisione della Corte.* La vicenda oggetto della decisione in commento, seppur emessa nell'ambito di un procedimento cautelare, offre l'occasione per sviluppare delle brevi e non esaustive riflessioni sull'annoso tema del reato aberrante e del dialogo che si instaura tra la sua disciplina e quella dell'affine figura del concorso c.d. "anomalo".

Illustrando sommariamente i fatti oggetto della sentenza, è sufficiente rappresentare che, secondo la ricostruzione accusatoria, quattro concorrenti (A, B, C, D) si sono diretti presso la rivendita di automobili di X, vittima designata, al fine di porre in essere una spedizione punitiva nei confronti di quest'ultima a seguito di una transazione economica tra le parti non andata a buon fine. Giunti sul posto, i quattro concorrenti hanno notato X all'interno di una autovettura e, una volta raggiunto, lo hanno aggredito.

In particolare, A, B e C sono saliti all'interno della vettura e hanno iniziato a minacciare e percuotere X, mentre D è rimasto fuori per respingere eventuali soccorritori.

Senonché, nel corso dell'aggressione, il concorrente A, all'insaputa degli altri sodali, ha estratto una pistola e, dopo averla caricata, l'ha puntata in direzione della vittima designata X. Tuttavia, subito prima di fare fuoco o, comunque, nel mentre, X è riuscito a divincolarsi e, con mossa fulminea e repentina, è riuscito a deviare il braccio di A e la direzione del proiettile che, infine, ha colpito e ucciso lo stesso A<sup>1</sup>.

A seguito di tali fatti, i concorrenti B, C e D sono stati raggiunti da una ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Agrigento in quanto sono stati indagati e poi imputati, tra gli altri reati, di aver concorso nell'omicidio doloso, seppur in esito ad esecuzione aberrante, causato dal concorrente A nei confronti dello stesso A.

Avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare hanno avanzato richiesta di riesame gli allora indagati.

Il Tribunale della Libertà di Agrigento ha accolto parzialmente la richiesta di riesame e ha annullato l'ordinanza cautelare genetica nella parte in cui ha imputato ai sodali l'omicidio doloso del proprio correo. Il Tribunale ha sostenuto che nella produzione dell'evento si fosse inserito un fattore imprevedibile, che aveva segnato l'interruzione del nesso causale, consistente nella azione cosciente e volontaria della vittima designata, la quale, spostando il braccio dell'aggressore A, aveva altresì deviato la direzione dell'arma verso lo stesso esecutore materiale. Secondo il Tribunale adito, pertanto, l'azione avrebbe dovuto essere scomposta nel duplice reato di tentato omicidio ai danni della vittima designata, di cui i correi dovevano ritenersi responsabili – sia pure ai sensi dell'art. 116 c.p. come meglio si dirà nel prosieguo –, e quello di omicidio ai danni del concorrente A, di cui doveva ritenersi responsabile la vittima designata X, la quale ultima ha però agito nel perimetro della legittima difesa.

---

<sup>1</sup> Si rappresenta che la vicenda non sarebbe qui terminata. L'episodio è infatti proseguito e, nella concitazione che ne era seguita, gli altri tre concorrenti inseguivano la vittima designata, nel frattempo riparatasi insieme al figlio intervenuto in suo soccorso presso l'uscita della concessionaria, e provavano ad aprire il fuoco con la medesima pistola che però si inceppava e non sparava.

La questione è così giunta innanzi alla Suprema corte, la quale, con la sentenza in commento, ha annullato, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, con rinvio per nuovo giudizio.

In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver agevolmente smarcato il tema dell'interruzione del nesso causale<sup>2</sup>, sono giunti alla conclusione che ai concorrenti, i quali non vollero l'evento più grave, dovesse comunque ritenersi applicabile la disciplina dell'*aberratio ictus* di cui all'art. 82 c.p. e, per tale via, anche quella dell'omicidio doloso del loro stesso sodale che aveva materialmente posto in essere la condotta.

In sostanza, secondo la Corte è possibile, attraverso l'assemblaggio di un articolato mosaico, porre in collegamento le discipline di cui agli artt. 82 e 116 c.p. e arrivare ad attribuire al concorrente anomalo, per il tramite di un fittizio trasferimento di un dolo altrettanto fittizio, un'offesa da quest'ultimo non voluta e posta in essere materialmente da altro concorrente ai danni di un soggetto diverso rispetto a quello cui l'offesa – diversa – era diretta.

La Suprema corte ha altresì ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 82 c.p. a carico degli altri concorrenti, anche se colui che è rimasto vittima dell'offesa aberrante non è un terzo soggetto estraneo, ma lo stesso soggetto che, di sua iniziativa e in assenza di volontà conforme dei compartecipi, ha posto in essere il reato diverso.

Per tale via, la Corte è giunta ad affermare l'ammissibilità di una ipotesi di *aberratio ictus* alquanto singolare, ossia una *aberratio ictus* che può definirsi, a tutti gli effetti, come "autolesiva", attribuendone peraltro il risultato non a colui che ha posto in essere volontariamente l'offesa e ha commesso l'errore nell'esecuzione, ma ai concorrenti che tale offesa non hanno materialmente causato e nemmeno hanno voluto.

A ben vedere, si tratta di affermazioni che si rifanno a precedenti della giurisprudenza di legittimità<sup>3</sup> e che vengono pedissequamente riproposte dalla

---

<sup>2</sup> Tema dell'interruzione del nesso causale che costituisce l'oggetto della massima ufficiale della sentenza in commento, la quale stabilisce che «*In tema di aberratio ictus, la reazione della vittima designata, per effetto della quale l'offesa tipica della fattispecie criminosa si realizza in danno dello stesso autore materiale del reato, non rappresenta un fattore sopravvenuto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, non costituendo uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell'azione delittuosa*».

<sup>3</sup> Cfr. tra le altre, Cass., Sez. I, 5 giugno 2001, n. 35386, Liguori, Rv. 219751-01; Cass., Sez. I, 24 novembre 1988, n. 17098, Di Cicco, Rv. 182751-01, le quali propongono la medesima formula stereotipata secondo cui «La disciplina del c.d. "concorso anomalo", contenuta nell'art. 116 c.p., può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta (aberratio ictus), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo

sentenza in commento senza alcuna specificazione o adeguamento rispetto all'evoluzione del diritto penale in tema di principio di colpevolezza e di proporzionalità così per come tracciati dalle più note sentenze della Corte costituzionale<sup>4</sup>.

2. *Due casi di dolo fittizio: aberratio ictus e concorso c.d. "anomalo"*. Giova procedere con una sommaria ricostruzione delle figure dell'*aberratio ictus* e del concorso anomalo, con particolare riguardo al modo di atteggiarsi dell'elemento soggettivo nell'ambito di ognuna di esse, per poi verificare se la soluzione offerta dalla Suprema corte al caso di specie possa ritenersi conforme al dettato codicistico e ai principi generali che governano la materia.

Partendo dalla prima delle due figure, si può pacificamente affermare che l'idea che il fenomeno dell'*aberratio ictus* sia da ricondurre ad una situazione in cui vi è una divergenza tra il voluto e il realizzato concretizzatasi nella fase di esecuzione del reato per via di un errore-inabilità costituisce ormai una acquisizione nel panorama di vedute dottrinali e giurisprudenziali da cui sembra impossibile discostarsi<sup>5</sup>.

---

originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile - al pari dell'autore materiale - anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato.».

<sup>4</sup> Cfr. le note sentenze Corte cost., 23 marzo 1988, n. 364; Corte cost., 30 novembre 1988, n. 1085; Corte cost., 10 gennaio 1991, n. 2; Corte cost., 22 aprile 1991, n. 179; Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 61; Corte cost., 21 giugno 1996, n. 206; Corte cost., 11 luglio 2007, n. 322.

<sup>5</sup> AGOSTINI, *L'elemento soggettivo del reato aberrante nell'ipotesi di aberratio ictus plurioffensiva*, in *Cass. pen.*, 2006, 4045; BETTIOL, *Sul reato aberrante*, in *Scritti giuridici*, I, Padova, 1966, 214; BOSCARELLI, *Riflessioni in tema di responsabilità penale anomala*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, 893; BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, Torino, 2019; CALVI, *Reato aberrante ed omicidio preterintenzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, 1137 ss.; CONCAS, *Dei delitti qualificati da una offesa aberrante*, in *Studi economico-giuridici della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari*, 1966, 310; CONTI, voce *Aberratio (ictus, delicti, causae)*, in *Noviss. dig. it.*, I, Torino, 1957, 37; CORNACCHIA, voce *Reato aberrante*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, 1996, 166; DE FRANCESCO, *Aberratio. Teleologismo e donmatica nella ricostruzione delle figure di divergenza nell'esecuzione del reato*, Torino, 1998; DELITALA, *In tema di «aberratio ictus»: unità o pluralità di reati?*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948, 322; FIORELLA, voce *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1320; M. GALLO, voce *Aberratio ictus*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 67; LEONE, *Il reato aberrante (artt. 82 e 83 c.p.)*, Napoli, rist., 1964; PATRONO, *Rilievi sulla c.d. «aberratio ictus» plurilesiva*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1973, 86; REGINA, *Il reato aberrante*, Milano, 1970; ID., voce *Reato aberrante*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, XXVI; M. ROMANO, *Contributo all'analisi della «aberratio ictus»*, Milano, 1970; STILE, voce *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 142; TRAPANI, *La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»*, Torino, 2006.

È noto che, a differenza delle altre figure di divergenza, nella vicenda aberrante tale deviazione è dovuta ad un errore riferito alla fase esecutiva del reato tale da determinare una offesa ad una persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta.

Il legislatore, quindi, aveva di fronte il caso in cui Tizio esplode un colpo di arma da fuoco al fine di uccidere Caio ma, a causa di un errore di mira, ovvero per un movimento improvviso della vittima, ovvero ancora perché inciampa, manca il bersaglio designato e uccide Sempronio che passava di lì in quel momento; oppure il caso in cui Tizio scaglia violentemente un sasso verso la vetrina del negozio di Caio ma, per errore di mira, finisce con il colpire e danneggiare la vetrina del negozio accanto di proprietà di Sempronio<sup>6</sup>.

In simili evenienze, il codice Rocco risponde con una disciplina che riserva un trattamento sanzionatorio eccezionalmente rigido per lo sbadato agente che sbaglia la mira o che inciampa mentre esplode il colpo, in quanto a quest'ultimo viene attribuito a titolo di dolo pieno un fatto che lo stesso non ha voluto ma che ha provocato per "errore", seppure eventualmente dovuto a sua colpa.

L'art. 82 c.p. finge, infatti, che tale errore non vi sia mai stato e dispone che costui dovrà rispondere «come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere». Secondo la visione del legislatore, dunque, nonostante l'obiettivo diversità dell'offesa, e quindi del fatto rispetto a quello rappresentato dall'agente, non si avrà un concorso tra un tentativo nei confronti della vittima designata e un (eventuale) reato colposo nei confronti della vittima occasionale, ma, considerata l'equivalenza di disvalore giuridico tra il fatto voluto e quello poi effettivamente realizzato, si avrà la configurazione di un unico reato doloso.

Secondo le descrizioni più accreditate, si crea così un meccanismo in base al quale il dolo iniziale del tentativo dell'agente nei confronti della vittima designata viene integralmente traslato sull'evento concretamente verificatosi nei confronti della vittima effettiva, attinta per errore, come se l'azione fosse stata rappresentata e voluta, fin dall'inizio, nei confronti di quest'ultima e senza che venga assegnata alcuna rilevanza all'aberrazione verificatasi in fase di esecuzione del reato<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> L'ultimo esempio è tratto da MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2020, 381.

<sup>7</sup> In questo senso, MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2021, 441; BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, Torino, 2019, 134; MEZZETTI, *Diritto penale. Casi e materiali*, Bologna, 2021, 457.

Come evidente, si tratta di una disciplina che, per tutte le tematiche intorno ad essa orbitanti, ha suscitato vive perplessità, in realtà mai sopite, già in seno ai compilatori del Codice Rocco, i quali non hanno sempre avuto le idee chiare sulla sua formulazione<sup>8</sup>.

Ad oggi, la dottrina è divisa su due posizioni diametralmente opposte: da un lato, vi è chi, facendo leva sulla circostanza che l'identità della persona offesa non rientri tra gli elementi costitutivi del fatto tipico e dell'oggetto del dolo, condivide la soluzione adottata dall'art. 82 c.p. e ritiene che si configuri comunque un unico reato doloso rimanendo irrilevante che l'agente abbia offeso un soggetto anziché un altro<sup>9</sup>; mentre, dall'altro lato, vi è chi sostiene che la norma comporti una palese deroga ai principi in materia di responsabilità dolosa, sottolineando come l'offesa arrecata ad un soggetto diverso non possa ritenersi equivalente a quella che si voleva arrecare al soggetto designato, posto

---

<sup>8</sup> Basti pensare, a riguardo, che la norma formulata nel progetto preliminare del codice Rocco dedicata alla ipotesi di *aberratio ictus*, oltre a non disciplinare la vicenda c.d. "monoffensiva", suonava in tutt'altra maniera: in particolare, l'art. 120 del Progetto preliminare del codice Rocco disponeva che l'agente avrebbe dovuto rispondere, dell'evento voluto, a titolo di delitto doloso, consumato o tentato, mentre, dell'evento non voluto, ne avrebbe dovuto rispondere in quanto conseguenza di una sua azione od omissione, applicando per quest'ultimo evento, così come disposto dal secondo comma della norma provvisoria, una pena nella misura di un terzo rispetto a quella che si sarebbe dovuta infliggere se tale evento fosse stato voluto. Senonché, in ragione di esigenze di politica criminale, la disciplina venne successivamente modificata poiché è stato osservato che tramite siffatta formulazione si sarebbe giunti al paradosso di punire in maniera meno severa l'agente rispetto all'ipotesi in cui egli avesse commesso il reato in danno della vittima designata. Allo stesso tempo, però, risulta incontrovertibile come, persino in un'epoca come quella in cui è nato il Codice Rocco, il legislatore fosse ben consapevole della forzatura che si sarebbe venuta a creare nel prevedere così, *sic et simpliciter*, un addebito a titolo doloso di un fatto dall'agente non voluto e che ha causato per errore, sia pure nell'esecuzione di un reato doloso.

Tutto ciò testimonia le ampie difficoltà riscontrate dai compilatori del codice nell'ideazione di una norma che potesse disciplinare siffatte ipotesi e che fosse idonea a fungere da collante tra necessità di politica criminale ed esigenze di pura dogmatica. Per una completa ricostruzione storica dell'argomento Cfr. DE FRANCESCO, *Aberratio. Teleologismo e dogmatica nella ricostruzione delle figure di divergenza nell'esecuzione del reato*, Torino, 1998, 39 ss.

<sup>9</sup> Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, 2003, 390; CONTI, voce *Aberratio (ictus, delicti, causae)*, in *Noviss. Dig. it.*, I, Torino, 1957, 37, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Padova, 1981, II, 65; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte Generale*, 1996, 620; M. GALLO, voce *Aberratio ictus*, cit., 69; CORNACCHIA, voce *Reato aberrante*, cit., 172; Anche la giurisprudenza condivide tale impostazione Cfr. *ex multis*: Cass., sez. I, 6 aprile 2006, n. 15990, Rv. 234132.

che oggetto del dolo non è un evento astratto e generalizzato, ma, al contrario, un evento concreto, rappresentato e voluto dall'agente «*hic et nunc*»<sup>10 11</sup>.

Circa la ratio della norma, invece, è stato autorevolmente sottolineato che essa è forse derivata dalle frequenti difficoltà nel distinguere tra le ipotesi in essa contemplate, ove è assente la concreta volontà di realizzare quel determinato fatto commesso, rispetto a quello disciplinato dall'art. 60 c.p. (c.d. «*error in persona*»), ove l'agente erra sulla mera identità della vittima, ma realizza esattamente ciò che si è rappresentato e ha voluto<sup>12</sup>.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la disciplina del reato aberrante di cui all'art. 82 c.p. è caratterizzata da una finzione che si innesta su una base dolosa rispetto alla stessa tipologia di evento che si verificherà a seguito dell'errore in fase di esecuzione<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> PULITANÒ, *Il principio di colpevolezza e il progetto di riforma penale*, in *Jus*, 1974, 519; M. ROMANO, *Contributo all'analisi della «aberratio ictus»*, cit., 45; FIANDACA - MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, 2019, 330; FIORE, *Diritto penale. Parte Generale*, 1995, 155; PADOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, 1995, 294; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, 1995, 384. Cfr. anche BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, cit., p. 133, secondo cui il legislatore, in tali ipotesi, «si abbandona a “generalizzazioni” dell'oggetto del dolo, tali da costituire vere e proprie deroghe, peraltro scopertamente conclamate. Il titolo doloso della responsabilità, in questi casi, non esige la precisa volontà di ciò che si è realizzato, ma si esaurisce nella volontà di un suo surrogato, che ne generalizza i contorni e ne sfuma finanche i connotati essenziali; il fatto tipico, come oggetto del dolo, diviene a tal punto rarefatto che la coincidenza tra realizzato e voluto finisce per evaporare. Esso risulta ora non più basato su dati psichici effettivi, ma costruito normativamente alla stregua di altrettante finzioni, dove una cosa è equiparata all'altra, pur non essendo la stessa»; nonché PEDRAZZI, *Tramonto del dolo?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1265 ss., il quale sostiene che «Se il dolo vuol essere proiezione del fatto esteriore sullo schermo mentale del soggetto, l'evento che deve essere previsto e voluto a mente dell'art. 43 è necessariamente l'evento concreto, calato nel divenire e quindi storicamente circostanziato: l'evento, come precisato testualmente, che in fatto consegue all'azione od omissione, previsto e voluto congiuntamente alla condotta di cui si pone come sbocco.».

<sup>11</sup> La questione è ampiamente dibattuta anche presso la dottrina tedesca ove, nel silenzio del codice tedesco sul punto, non mancano diversità di vedute. La dottrina largamente maggioritaria risulta essere a favore dell'attribuzione dell'evento non voluto a titolo di responsabilità colposa cfr., ad esempio, SCHRODER, *StGB Leipziger Kommentar*, hrg. Jahnke-Laulhutte-Odersky, 14. Lfg., 1994, par. 16; ROXIN, *Strafrecht, AT, I*, 1992, 322; CRAMER, in *Schonke-Schroder, StGB Kommentar*, 1997, 235; BAUMANN-WEBER-MITSCH, *Strafrecht, AT*, 1995, 449. A favore, invece, dell'attribuzione dell'evento non voluto a titolo di responsabilità dolosa cfr. PUPPE, *Zur Revision der Lehre vom konkreten Vorsatz und der Beachtlichkeit der aberratio ictus*, in *GA*, 1981, 14; BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, 1906, 325. Per un quadro generale cfr. RATH, *Zur strafrechtlichen Behandlung der aberratio ictus und des error in objecto des Taters*, 1993, 97 e ss.; BEMMAN, *Zum Fall Rose-Rosahl*, in *MDR*, 1958, 817.

<sup>12</sup> BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, cit. p. 134.

<sup>13</sup> Cfr. GALLO, *Voce Aberratio ictus*, cit., 69; CONTI, *Voce Aberratio (ictus, delicti, causae)*, cit. 37.



Per aversi *aberratio ictus*, cioè, l'agente deve necessariamente agire con rappresentazione e volontà di commettere un reato nei confronti di un determinato soggetto, intervenendo successivamente la vicenda aberrante che fa sì che la stessa offesa cada non sul soggetto originariamente preso di mira, ma su un diverso soggetto.

Su questo presupposto doloso, il codice penale opera quindi una vera e propria finzione e trasferisce tale dolo su di una offesa che non è accompagnata da un pari elemento psicologico, ponendo a carico dell'agente un risultato dallo stesso non voluto ma trattandolo dal punto di vista sanzionatorio come se lo avesse a tutti gli effetti voluto.

Naturalmente, rispetto all'offesa cagionata alla vittima effettiva non deve sussistere il dolo, nemmeno nella forma eventuale, dando luogo questo caso a un mero concorso di reati<sup>14</sup>.

L'offesa cagionata deve essere identica a quella che si voleva cagionare alla vittima designata, rientrandosi altrimenti nelle ipotesi disciplinata dall'articolo successivo che prevede la figura dell'*aberratio delicti*<sup>15</sup>.

2.1. *Una finzione ancora più netta: il concorso c.d. "anomalo"*. Tra le diverse ipotesi di divergenza tra il voluto e il realizzato previste dal legislatore può senz'altro inserirsi anche la disciplina di cui all'art. 116 c.p. che contempla l'eventualità in cui il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti<sup>16</sup>.

Secondo questa norma, al soggetto che decida di partecipare con altri alla commissione di un determinato delitto, verrà accollato il diverso e non voluto risultato provocato dall'autonoma e volontaria condotta di uno dei compartecipi, a prescindere dalla realizzazione o meno anche del reato concordato, sia pure nei termini di un tentativo. L'unica condizione è che rispetto al risultato non voluto il concorrente abbia comunque fornito un contributo causale («se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione»).

---

<sup>14</sup> In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. V, 3 febbraio 2023, n. 10975, in *CED Cass. pen. 2023*; Cass., Sez. I, 21 settembre 2007, n. 36225, in *Cass. pen.*, 2009, 2, 584; Cass., sez. I, 6 aprile 2006, n. 15990, Rv. 234132.

<sup>15</sup> Cfr., per tutti, GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, Torino, 2014, vol. I, 496.

<sup>16</sup> Cfr., per tutti, PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte Generale*<sup>8</sup>, Torino, 2021, 484; BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, cit., 137.

Si è dunque al cospetto di una imputazione a titolo di dolo, anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio («ne risponde»), di un fatto che però non è accompagnato da siffatto elemento psicologico<sup>17</sup>.

Nella sostanza, si viene a creare una forma di responsabilità oggettiva, almeno nelle intenzioni dei compilatori del codice<sup>18</sup>, ispirata alla logica secondo cui chi si affida o associa ad altri nella commissione di un delitto accetta implicitamente un coefficiente di non dominabilità delle altrui condotte e degli eventi che ne possono derivare, rispondendo – al pari dell'autore materiale – a titolo di dolo di tutte le conseguenze che discendono dall'agire altrui<sup>19</sup>.

Una forma di responsabilità inizialmente ancorata al solo nesso eziologico tra la condotta del concorrente e l'evento diverso, tra i quali si interpone l'azione volontaria di un altro soggetto<sup>20</sup>.

Sotto altro punto di vista, in dottrina si sostiene che l'istituto in esame costituisce una particolare forma di *aberratio delicti* che si verifica in ambito concorsuale, ove l'evento diverso rispetto a quello avuto di mira originariamente dipende non già da un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione (o da altra causa verificatasi nell'esecuzione), ma dal dolo di uno dei compartecipi che apporta una variante al piano concordato commettendo un diverso reato. Secondo tale impostazione, sarebbe quindi l'azione volontaria di

<sup>17</sup> In questo senso v. CADOPPI – CANESTRARI – MANNA – PAPA (diretto da), *Diritto penale*, Milano, 2022, 657.

<sup>18</sup> Nella *Relazione al Regio decreto n. 1398 del 19.10.1930, Gazzetta Ufficiale del 26.10.1930*, viene infatti affermato dallo stesso Rocco che «non si tratta di responsabilità obiettiva in senso proprio ed assoluto perché l'individuo voleva concorrere con altri per commettere un reato, aveva quindi la volontà di delinquere mentre fu commesso un reato diverso da quello voluto. Questa diversità di specie ma non di genere non elimina l'elemento soggettivo della responsabilità [...] se egli non ha voluto quel reato ha peraltro voluto un reato e la legge è già abbastanza indulgente quando gli diminuisce la pena se il reato commesso è più grave di quello voluto. D'altronde chi coopera in una attività criminosa può e deve rappresentarsi la possibilità che il socio commetta un reato diverso da quello da lui voluto».

<sup>19</sup> INSOLERA, *Concorso di persone nel reato*, in Dig. Pen., Vol. II, Torino, 1988, 482; PAGLIARO, *La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto*, Milano, 1966, 38; Id., *Diversi titoli di responsabilità per uno stesso fatto concorsuale*, in Riv. it. dir. e proc. pen.; 1994, 3; DONINI, *La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui*, in Riv. it. dir. proc. e pen., 1984, 186, che sottolinea come il codice penale vedeva nella compartecipazione criminosa il «simbolo del crimine, la forma più eclatante e temibile della delinquenza».

<sup>20</sup> Cfr. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, cit., 136, il quale sottolinea come in tal modo il concorrente anomalo sia posto «anche oggettivamente distante dal fatto».

un concorrente a fungere da spartiacque tra *aberratio* concorsuale e *aberratio* monosoggettiva<sup>21</sup>.

Come però si può agevolmente intuire, le maggiori problematiche interpretative legate alla disciplina in esame riguardano il criterio di ascrizione del reato diverso.

Se, infatti, in un primo momento la giurisprudenza di legittimità soleva accontentarsi del mero nesso causale per attribuire la responsabilità di un fatto a titolo di concorso anomalo, è solo con l'avvento della Costituzione e l'affermarsi del principio della personalità della responsabilità penale che essa si convinse ad inserire una sorta di correttivo alla portata oggettiva della norma, consistente nel criterio della «prevedibilità» del reato diverso<sup>22</sup>.

Tale approdo costituisce un fattore di indubbio rilievo nella prospettiva di delineare l'elemento psicologico in capo al concorrente anomalo.

È infatti pacifico, anche solo in base alla lettera della norma («qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto [...]»), che per potersi configurare l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., l'agente non debba essere in dolo, nemmeno nella forma eventuale, rispetto al reato diverso, rientrandosi in caso contrario nelle maglie del concorso ordinario di cui all'art. 110 c.p.

<sup>21</sup> Cfr. PAGLIARO, *La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto*, cit. 64; FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Torino, 2018, 402; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957, 103; BASILE, *Commento all'art. 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*, in DOLCINI-GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*<sup>4</sup>, Milano, 2015, vol. I, 1852; FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*<sup>5</sup>, Bologna, 2005, 478, secondo cui «Le differenze tra l'ipotesi in esame e la figura dell'*aberratio delicti* concepita in senso stretto sono fondamentalmente due. Da un lato, mentre nell'*aberratio delicti* l'evento diverso che si realizza deve essere il risultato - come stabilisce l'art. 83 del codice - di un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o effetto di altra causa, nel caso preveduto dall'art. 116 l'evento diverso deve essere «voluto» da taluno dei concorrenti. Dall'altro lato, nell'ipotesi di cui all'art. 83 non si richiede che l'evento diverso sia «prevedibile» [...]».

<sup>22</sup> Cfr., ad esempio, Cass., 15 marzo 1948, in *Foro it.*, 1948, II, 98; Cass., 27 ottobre 1949, in *Arch. pen.*, 1950, II, 71. A seguito di tali decisioni si sono poi aperti due differenti filoni interpretativi: il primo, ormai datato e minoritario, ritiene che per potersi imputare il reato diverso sia sufficiente la sua prevedibilità in astratto, intesa come comparazione a priori delle fattispecie incriminatrici di volta in volta coinvolte (cfr., ad esempio Cass., 18 maggio 1994, in *Giust. pen.*, 1996, II, 757; Cass., 2 ottobre 1989, in *Cass. pen.*, 1992, 62); mentre il secondo, maggioritario tanto in giurisprudenza quanto in dottrina e indubbiamente più aderente all'evoluzione del principio di colpevolezza, ritiene invece che debba parlarsi di prevedibilità in concreto, nel senso che l'evento debba presentarsi come uno sviluppo logico e prevedibile del piano concordato e ciò alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (Cass., Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 4041, in *Diritto & Giustizia online 2013*; Cass., Sez. I, 19 novembre 2013, n. 9770, in *Diritto & Giustizia 2014*; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2011, n. 6214, Rv. 252405; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2006, n. 10995, in *Cass. pen.*, 2008, 1, 200).

Venendo poi al requisito della «prevedibilità» di tale diverso reato si finisce inevitabilmente con il richiamare, sia pure in maniera peculiare<sup>23</sup>, gli estremi che caratterizzano l'ascrizione colposa.

In sostanza, il concorrente anomalo si rimprovera per non aver previsto, sulla base di tutte le circostanze del caso di specie, l'eventualità che dal reato voluto si potesse passare a quello diverso e tale mancata previsione (e volontà) di un altrui comportamento viene però sanzionata come se il fatto diverso fosse stato, a tutti gli effetti, pienamente rappresentato e voluto.

È quindi indubbio come l'art. 116 c.p. contempra una imputazione a titolo di dolo a fronte di una condotta che al massimo presenta gli estremi della colpa. Come nell'*aberratio ictus*, il codice costruisce una finzione ed il dolo di un concorrente si trasforma in un altro dolo, coincidente con quello di altro diverso soggetto, avente ad oggetto un differente evento; tuttavia, è bene evidenziare che in questo caso, a differenza dell'*aberratio ictus*, il dolo di base dell'agente riguarda non (necessariamente) un evento della stessa tipologia, bensì uno di differente natura rispetto a quello che successivamente si verificherà.

### 3. È plausibile una sommatoria tra *aberratio ictus* e concorso c.d. "anomalo"?

Il tema del combinarsi di reato aberrante e concorso anomalo costituisce un terreno friabile di confronto, scuotendo esigenza di politica criminale e di coerenza dogmatica, con ampi contrasti tra gli studiosi della materia<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> È stato infatti osservato in dottrina che, richiamando il solo elemento della «prevedibilità», non possono che sorgere delle perplessità sul concetto di fatto colposo, atteso che non viene richiesta la prova della violazione di una regola cautelare, a meno che per essa non si voglia intendere un generico dovere di vigilare sul corretto svolgimento del piano criminale concordato con gli altri sodali. Cfr. sul punto, CADOPPI - CANESTRARI - MANNA - PAPA (diretto da), *Diritto penale*, cit., 661; FIANDACA - MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte Generale.*, cit., 479.

<sup>24</sup> Per ulteriori derive giurisprudenziali che discendono da discutibili applicazioni della disciplina del concorso c.d. anomalo si vedano i contributi di MADIA, *Il rebus del concorso anomalo plurilesivo*, in *Arch. pen. web*, 2025, 1, nel quale l'Autore sottolinea l'irragionevolezza, soprattutto sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, delle statuizioni di una Corte territoriale che è giunta ad affermare che «In caso di concorso anomalo plurilesivo, con pluralità di condotte, non può essere applicato l'istituto della continuazione al concorrente che non volle anche il diverso e ulteriore reato, trattandosi di evento ontologicamente non doloso, come tale insuscettibile di rientrare nella nozione di medesimo disegno criminoso. E questo, nonostante tale conclusione determini una singolare eterogenesi dei fini, impedendo l'applicazione del regime del cumulo giuridico al concorrente che non volle uno dei reati commessi e consentendo, invece, l'operatività della più favorevole disciplina sanzionatoria in favore del concorrente "pieno"» (Trib. Perugia, Sez. penale, sent. n. 1577 del 30/12/2024); nonché di DINACCI, *La divergenza tra il voluto e il realizzato nell'aberratio delicti e nel concorso anomalo tra difetti di coordinamento e rilievi di ordine*

Se l'irruzione del principio di colpevolezza nel nostro sistema ha comportato, in materia di *aberratio ictus*, che si proponesse la tesi della necessità almeno di un tentativo nei confronti della vittima designata per far scattare la finzione di dolo, e in materia di concorso anomalo, che il reato diverso sia comunque conseguenza concretamente prevedibile rispetto a quello concordato, l'apertura all'operare sinergico delle due finzioni, frustrando i correttivi ora condivisi, rischia di dilatare oltremodo i confini della responsabilità penale, già messi a dura prova dal legislatore nella formulazione di tali norme, sino a frustrare le esigenze garantistiche e di proporzionalità di cui è espressione il principio di colpevolezza<sup>25</sup>.

La moltiplicazione delle finzioni giunge ad addossare ad un soggetto la responsabilità penale, a titolo di dolo, per un fatto non voluto e commesso da altro soggetto, rispetto al quale è peraltro intervenuto un errore nella fase di esecuzione che ha fatto ricadere l'offesa su una persona diversa. Un risultato finale, in sostanza, del tutto estraneo a colui che ne dovrà rispondere, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Vero è che sul piano della logica del diritto positivo e della politica criminale il ragionamento che parrebbe potersi intuire dalle statuizioni della Suprema corte ha un suo fondamento<sup>26</sup>, ma se ci si sofferma più attentamente sui due istituti in esame, ci si accorge in realtà di come le considerazioni spese dalla Corte non siano idonee a giustificare una traslazione di un dolo, già fittizio, da un soggetto all'altro e da un fatto all'altro, a maggior ragione se al soggetto su cui viene

---

costituzionale, in *Arch. pen. web*, 2019, 2, ove invece viene criticata l'interpretazione della Suprema corte in relazione al dialogo tra la disciplina del concorso c.d. «anomalo» e quella dell'*aberratio delicti*.

<sup>25</sup> Non può infatti passare inosservato come a fronte di un medesimo comun denominatore, quale quello della divergenza tra il voluto ed il realizzato, il legislatore abbia risposto in maniera non così uniforme: in alcuni casi è stata prevista una responsabilità a titolo di dolo, come nei casi di *aberratio ictus* (art. 82 c.p.), concorso anomalo (art. 116 c.p.) e mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti (art. 117 c.p.); in altri casi una responsabilità a titolo di colpa, come nelle ipotesi di *aberratio delicti* (art. 83 c.p.) e di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.); in altri ancora una responsabilità a titolo di preterintenzione, come nelle ipotesi dell'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e di quelle di cui agli artt. 572, co. 2 c.p. e 630, co. 2 c.p.; per finire con i casi in cui è stata prevista una responsabilità di natura oggettiva, come nei delitti aggravati dall'evento. Per una puntuale ricostruzione cfr. TRAPANI, *La divergenza tra il voluto e il realizzato*, cit.

<sup>26</sup> Queste le parole utilizzate dalla Suprema corte: «la stessa disciplina del c.d. concorso anomalo, contenuta nell'art. 116 cod. pen., può trovare applicazione nel caso di aberratio ictus, neppure qui incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originario sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale viene strutturalmente ad inserirsi il contributo del partecipe, ove ritenuto corresponsabile del delitto diverso da quello originariamente concordato».

traslato tale dolo fittizio è già attribuito un dolo altrettanto fittizio quale che è quello del concorso anomalo.

Si assiste, insomma, ad un vero e proprio viaggio del dolo che, traslazione dopo traslazione, finzione dopo finzione, conduce a risultati inaccettabili e che si pongono in aperto contrasto con il principio di colpevolezza.

E di tale incompatibilità, fondata proprio sul modo di atteggiarsi dell'elemento psicologico, si è resa conto anche la giurisprudenza più avveduta, anche se non seguita da decisioni successive, la quale ha perlomeno notato la difficoltà nell'accomunare le due figure in esame<sup>27</sup>.

A ciò si aggiunga che il legislatore, nel prevedere tali finzioni di dolo nelle varie ipotesi di divergenza tra il voluto e il realizzato, le ha disciplinate come un risultato finale e non come un punto di partenza dal quale il dolo è capace di trasformarsi e spostarsi da un soggetto all'altro ed addirittura da un fatto all'altro<sup>28</sup>.

La soluzione patrocinata dai giudici di legittimità nella sentenza in commento genera, inoltre, non poche perplessità anche in relazione al piano della proporzionalità e della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio dei concorrenti che non vollero il reato diverso rispetto al soggetto che ha materialmente posto in essere tale reato – aberrante – diverso.

---

<sup>27</sup> Cass., Sez. I, 21 settembre 2001, n. 40513, rv. 220238, in *Dir. form.*, 2002, 529, nella quale si è testualmente affermato che «È condivisibile, sul punto, il rilievo difensivo circa la improprietà del richiamo, contenuto nell'ordinanza gravata, all'art. 116 c.p., per l'evidente considerazione che questa norma disciplina il cosiddetto concorso anomalo, nel quale l'evento realizzato è diverso e, in quanto tale, non voluto da taluno dei concorrenti, mentre nel caso previsto dall'art. 82 c.p. l'evento verificatosi è quello voluto ed è diversa soltanto la persona concretamente offesa».

<sup>28</sup> Il concetto è ripreso, sia pure con riferimento al dialogo tra *aberratio ictus* e omicidio preterintenzionale, da BRUNELLI, *Omicidio preterintenzionale aberrante: un disinvolto impiego delle «finzioni» normative di dolo da parte della Cassazione*, cit., ove a p. 7 viene affermato: «Se dunque il concorrente doloso nel fatto di base risponde ex artt. 110 e 584 dell'omicidio preterintenzionale commesso dall'esecutore materiale e non merita l'attenuante dell'art. 116, sarebbe ben strano che si pretendesse di recuperare la stessa norma, stavolta non in chiave di disciplina ma addirittura con funzione di integrazione della tipicità concorsuale, nel caso in cui egli non volle gli atti violenti di base, ma questi gli si possano accollare per equivalente: l'operazione, pur formalmente ineccepibile, nella sostanza si risolverebbe nell'aggravamento delle norme, che hanno sì fissato (discutibili) finzioni di dolo, ma le hanno tuttavia concepite come prodotto «finale» e non anche strumentale a ulteriori applicazioni. Ciò significa, se non andiamo errati, che il limite di funzionamento del meccanismo concorsuale nell'omicidio preterintenzionale si attesta su un effettivo contributo doloso del partecipe nel fatto di base e che, anche in questa materia, non sono concepite sommatorie di istituti in cui il non voluto viene accollato per equivalente».

Non a caso, alla nota n. 22, l'Autore afferma che «il discorso meriterebbe riflessioni ben più approfondite, ma sviluppando questa conclusione si dovrebbe anche escludere che l'art. 116 possa fondare una partecipazione nel reato aberrante altrui, quando l'esecutore materiale versi in ipotesi di *aberratio ictus*».

Va da sé che, nel caso di specie, la questione non si pone. L'autore materiale del delitto aberrante ha infatti cagionato la sua stessa morte e dunque non potrà di certo rispondere di tale fatto.

Ma si pensi, ad esempio, al caso in cui anziché aver cagionato la sua stessa morte egli avesse invece procurato delle mere lesioni a sé stesso, ovviamente sempre in esito ad esecuzione aberrante. In tal caso si parlerebbe quindi di lesioni personali, ovvero di tentato omicidio.

Ebbene, in una siffatta ipotesi, le conclusioni della Corte condurrebbero a risultati del tutto paradossali: al soggetto che ha posto in essere la condotta e che, a seguito di una esecuzione aberrante, ha causato le lesioni o il tentato omicidio di sé stesso, a meno che non lo si voglia far rispondere di un fatto commesso ai propri danni, non verrebbe imputato di alcunché, salvo, qualora ne sussistano i presupposti, del tentativo nei confronti della vittima designata; mentre ai concorrenti anomali, i quali non hanno voluto il fatto, verrebbe invece imputato, a titolo di dolo, il reato aberrante nella forma consumata commesso ai danni dello stesso esecutore materiale.

La conseguenza di tale modo di ragionare è evidente e consiste nel fatto che i concorrenti anomali, rispondendo di tale reato aberrante commesso da altro soggetto, correrebbero il rischio di venire condannati ad una pena superiore rispetto a quella che subirebbe colui che si è rappresentato, ha voluto e posto materialmente in essere la condotta, ma l'ha perpetrata per un errore nella fase di esecuzione in danno di sé stesso anziché in danno della persona cui l'offesa era effettivamente diretta.

Le stesse considerazioni possono essere sviluppate anche in ambito di *aberratio ictus* "plurilesiva" nel caso in cui l'esecutore materiale offenda sé stesso e la persona alla quale l'offesa era diretta.

In questo secondo caso, infatti, i concorrenti anomali saranno chiamati a rispondere di entrambe le offese secondo la disciplina di cui all'art. 82, co. 2, c.p., mentre l'autore del reato aberrante risponderà solo dell'offesa cagionata alla vittima designata, senza alcun ulteriore aumento di pena.

Sono considerazioni che le peculiarità del caso di specie evidenzia e che inducono a ritenere non condivisibile la decisione della Corte, tramite la quale vengono sommati istituti tra loro strutturalmente incompatibili e si giunge ad attribuire una responsabilità penale «per equivalente»<sup>29</sup> ai concorrenti anomali.

---

<sup>29</sup> L'espressione "per equivalente" è ripresa da M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 679.

Va infatti sottolineato che il legislatore, ove avesse voluto disciplinare e sanzionare una simile ipotesi, lo avrebbe fatto espressamente, magari inserendola tra le norme che disciplinano il concorso, così come d'altronde ha fatto proprio con il concorso anomalo.

Sotto altro profilo, anche ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere non condivisibile l'interpretazione della Suprema corte. Come prima accennato, l'istituto del concorso anomalo configura una peculiare forma di *aberratio delicti* in ambito concorsuale, ove l'evento diverso da quello inizialmente voluto non dipende da un errore nell'uso dei mezzi esecutivi (o da altra causa), bensì dal dolo di uno dei partecipanti che, discostandosi dal piano originario, realizza volontariamente un diverso reato. Sarebbe dunque l'azione volontaria di un concorrente a costituire l'elemento dirimente tra le due ipotesi<sup>30</sup>.

Se così è, allora non si comprende per quale ragione *aberratio ictus* e *aberratio delicti* potrebbero coesistere, secondo le affermazioni della corte, in ambito plurisoggettivo, quando, invece, tale binomio è esplicitamente escluso dal dettato codicistico nella vicenda monosoggettiva.

In quest'ultima, infatti, a norma dell'art. 83 c.p., le ipotesi di *aberratio delicti* possono trovare applicazione «fuori dei casi dell'articolo precedente», con ciò lasciando intendere che in una stessa vicenda non sia contemplabile la contestuale configurazione di entrambe le fattispecie aberranti.

Tuttavia, accedendo al ragionamento della Corte – che su tale specifica questione non si è soffermata –, tale eventualità sarebbe invece ammissibile in ambito plurisoggettivo tramite la sommatoria degli istituti dell'*aberratio ictus* e del concorso anomalo.

Sul punto, va però osservato che tale conclusione sarebbe inammissibile.

Del resto, il concorso anomalo nulla aggiunge rispetto all'*aberratio delicti* sul piano della colpevolezza, evincendosi semmai dalle regole in esame l'esatto contrario.

L'aver preso parte ad un concorso di persone nella commissione di un reato, nell'ambito del quale uno dei concorrenti pone dolosamente in essere un reato diverso non voluto dagli altri concorrenti, non è certamente più rimproverabile

---

<sup>30</sup> Sul punto, si v., ad esempio, FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Torino, 2018, 402; Cfr. PAGLIARO, *La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto*, cit. 64; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957, 103; BASILE, *Commento all'art. 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*, in DOLCINI-GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, 2015, vol. I, 1852; FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*, Bologna, 2005, 478,



dell'aver cagionato, nella esecuzione di un reato doloso, un evento diverso per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione (o per altra causa).

Al contrario, si deve osservare come, nel primo caso, il reato diverso non dipenda direttamente dall'agente ma dall'agire di un compartecipe, mentre, nel secondo caso, l'evento diverso è frutto esclusivamente di un errore dell'agente, il quale non solo ha agito dolosamente per commettere un reato, ma ne ha anche sbagliato l'esecuzione.

E allora, se per l'agente che commette un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione è concessa una disciplina alquanto favorevole, venendogli imputato il diverso evento a titolo di colpa – ove ne sussistano i presupposti – e non potendo applicarsi contemporaneamente gli artt. 82 e 83 c.p., non si vede la ragione per la quale al concorrente anomalo, che già risponde a titolo di dolo per il reato diverso commesso dal compartecipe, può anche applicarsi la disciplina dell'*aberratio ictus* nel caso in cui il concorrente commetta un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione e cagioni l'evento ai danni di un soggetto diverso.

L'unica ragione che potrebbe addursi a sostegno di tale opzione ermeneutica consiste nel fatto che, nel caso della vicenda plurisoggettiva, il collegamento tra le due ipotesi di divergenza è fondato unicamente sulla partecipazione concorsuale, ma ciò finisce inevitabilmente con il rievocare le antiche concezioni del *dolus generalis* e del *versari in re illicita* ormai messe al bando dalla Corte costituzionale.

In sostanza, non può non evidenziarsi come la decisione adottata dalla Cassazione comporti un trattamento eccessivamente severo per il concorrente anomalo che viene disposto in assenza di una relativa base codicistica ed in assenza di valide ragioni di politica criminale.

La peculiare vicenda esaminata dalla Corte mette in luce un ulteriore profilo che sembra ostare alla conclusione finale. Infatti, anche solo in base al tenore letterale della norma, sembrano non sussistere nella specie i presupposti applicativi del concorso anomalo, poiché l'art. 116 c.p. prevede che qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, «anche questi ne risponde» ove l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione.

Questo significa che la norma presuppone logicamente la punibilità per il fatto diverso di entrambi i concorrenti, circostanza che all'evidenza non ricorre nel caso di specie, in cui a rispondere del reato diverso è “solo” il concorrente

anomalo e non anche il concorrente che ha posto la condotta volta dolosamente a realizzare, senza previo concerto, il reato diverso.

Ancora una volta, dunque, si giunge a risultati inaccettabili sotto il profilo della colpevolezza, venendo punito un soggetto per un fatto commesso da un altro soggetto, che per tale fatto non sarà chiamato a rispondere.

Sembra quindi potersi affermare che si è al cospetto non tanto di un concorso anomalo, ma, piuttosto, di una piena responsabilità per fatto altrui.

In questa vicenda di *aberratio ictus* “autolesiva”, in definitiva, il risultato dell’operazione intrapresa della Cassazione è per più versi inaccettabile.

Ancora una considerazione rafforza le critiche alla sentenza in commento. Il combinarsi delle due figure di finzione di dolo darebbe luogo ad una singolare forma di *aberratio ictus*, i cui effetti ricadrebbero esclusivamente sui concorrenti che non hanno materialmente posto in essere l’azione, perché opererebbe solo nelle ipotesi di concorso di persone, non potendosi chiaramente imputare ad un soggetto un reato il cui esito aberrante ricade ai danni di sé stesso.

Tuttavia, è da evidenziare che sorgono non poche perplessità in ordine all’ammissibilità di tale figura ed alla sua riconducibilità all’art. 82 c.p.

La disciplina dell’*aberratio ictus*, infatti, è stata sempre concepita come una vicenda coinvolgente tre persone: l’aggressore, la vittima designata e vittima occasionale. Il venir meno di una componente di questa triade, ovvero la coincidenza tra due di queste, come nella combinazione in questione, comporta una forzatura nell’applicazione dell’art. 82, proprio perché si tratta di ipotesi che fuoriesce dallo schema tracciato dalla norma.

4. *Conclusioni.* Alla stregua di quanto precede, abbiamo rinvenuto una pluralità di ragioni per patrocinare in simili ipotesi l’applicazione delle consuete regole di imputazione soggettiva e, se ve ne siano i presupposti, delle ordinarie norme sul concorso di reati.

Tale conclusione risulta essere quella che più si sposa con i principi di colpevolezza e di proporzionalità-ragionevolezza e che pone al riparo da attribuzioni di schemi inaccettabili di responsabilità oggettiva, sia pure «mascherate» e giustificate, nonché da trattamenti sanzionatori irragionevoli e incoerenti con il sistema nel suo complesso.

LUCA SENESI